



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del consiglio Comunale

N° 23

COPIA

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE AI SENSI
DELL'ART. 244 DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno 2015 il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE nella Sede Municipale
alle ore 13.55.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta e al Sindaco, giusto decreto del Presidente della Repubblica del
25/03/2015.

Assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Stefania Tutino.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla
materia indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con decreto del Prefetto di Crotone n.0005524-2015/area II del 07/03/2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cutro e nominata Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione dell'ente, la d.ssa Maria Carolina Ippolito;
- con D.P.R. del 25/03/2015 la d.ssa Maria Carolina Ippolito è stata nominata Commissario Straordinario, con attribuzione dei poteri del Sindaco, del Consiglio e della Giunta;
- con delibera commissariale n° 5 del 21 maggio 2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, il Rendiconto di Gestione dell'anno 2014;
- con delibera n. 18 del 21 maggio 2015, assunta con i poteri della Giunta comunale, immediatamente eseguibile, si è proceduto al riaccertamento dei residui al 1° gennaio 2015, giusto art. 3 comma 7 del D.L.vo 118/2011, dal quale è emerso un disavanzo di € 7.280.749, da ripianare in base alla vigente normativa in trenta annualità;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, con nota n. 1088 pervenuta all'ente in data 22/4/2015, allegata alla presente delibera (allegato 3), facendo seguito ad una precedente attività istruttoria sulla regolarità contabile ed amministrativa dei rendiconti del Comune di Cutro degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, ha evidenziato e chiesto chiarimenti su gravi irregolarità amministrative e contabili;

RILEVATO che, in base alle verifiche del responsabile dell'area finanziaria, non risulta possibile rispettare l'art. 162, comma I, del T.U.E.L. che stabilisce "*gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità*";

RILEVATA la perdurante sofferenza di cassa, attestata dal Tesoriere Comunale, gravata dall'integrale utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, al cui ripiano deve essere provveduto entro il 31 dicembre 2015, oltre all'addebito di interessi passivi;

CONSIDERATO che, per i suindicati motivi, al fine di valutare la reale situazione economico finanziaria complessiva dell'Ente, con nota prot. 10476 dell'11/08/2015 si è reso necessario chiedere all'Organo di revisione, al Responsabile dell'Area Finanziaria ed al Segretario Comunale, di fornire una relazione in merito;

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area finanziaria, prot. n. 11001/2015, dalla quale emergono forti elementi di criticità che non consentono, a parere dello stesso responsabile, di evitare il ricorso a procedure rigorose per ristabilire gli equilibri di bilancio con rischio per l'integrità del patrimonio comunale e per la continuità di erogazione dei servizi essenziali;

ACQUISITA la relazione del Segretario Comunale, prot. n. 10852 del 20/08/2015, nella quale trovano conferma gli elementi di criticità contenuti nella relazione del responsabile finanziario, oltre ad evidenziare ulteriori di difficoltà in cui versa l'ente;

ACQUISITA la relazione, prot.n.11808 dell'11/09/2015, che forma parte integrante della presente delibera, con la quale l'organo di revisione dopo aver effettuato le verifiche necessarie ha ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla vigente normativa in materia di dissesto finanziario, di cui all'art. 244 del d.lgs. 267/2000;

RILEVATO, da un esame degli elementi contenuti nelle relazioni sopra descritte, che esistono chiari indicatori di instabilità finanziaria in cui versa il Comune di Cutro, con particolare riferimento al costante ricorso all'anticipazione di tesoreria e con una situazione finanziaria che espone, tra gli altri, i seguenti elementi di criticità:

- non risulta possibile ricostruire, con sufficiente attendibilità, l'esatta corrispondenza tra le entrate a specifica destinazione vincolata e le relative spese, anche perché l'ufficio competente non è stato in grado di fornire i corrispondenti impegni di spesa;

- vi è un contributo significativo alla formazione del Rendiconto 2014 di entrate aventi caratteri di eccezionalità e non ripetitive;
- Sono state accertate partecipazioni in Organismi esterni che presentano perdite di esercizio;
- le entrate per recupero da evasione, sebbene previste e accertate, risultano non riscosse;
- vi sono significativi scostamenti anche in relazione alle entrate extratributarie e per servizi pubblici che denotano o una sovrastima di entrate o una elevata evasione non adeguatamente contrastata dagli uffici;
- l'Ente, in base alle attestazioni rese dai responsabili dei servizi, presenta debiti fuori bilancio per complessivi €. 3.160.741,52, cui si aggiungono ulteriori debiti fuori bilancio, emersi in data odierna, per €. 3.600.000,00 nei confronti della Regione Calabria per somministrazione acqua potabile di anni pregressi;
- esistono agli atti dei Comuni numerose fatture, decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramenti, dovuti a mancati pagamenti a cui l'Ente non può e non ha potuto far fronte per carenza di liquidità, con conseguente produzione di interessi passivi che aumentano la massa debitoria complessiva, ad oggi pari ad €. 4.866.204,68 per i soli debiti risultanti iscritti in bilancio tra i residui passivi di parte corrente;
- si registra, come attestato dal Tesoriere comunale, un utilizzo di entrate a specifica destinazione, da ricostituire entro il 31 dicembre 2015, per complessivi €. 2.512.300,66;
- lo stesso Tesoriere comunale attesta l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, da ricostituire entro il 31 dicembre 2015, che alla data odierna risulta pari a €. 321.154,63;

CONSIDERATO CHE esistono contenziosi legali in corso che potrebbero comportare ulteriori passività per l'ente;

PRESO ATTO che il Comune, allo stato, non dispone di risorse finanziarie sufficienti per far fronte alla situazione, seppur parzialmente, sopra illustrata;

RILEVATO che le iniziative azionabili per far fronte alla preoccupante situazione sopra descritta, sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di enti locali, con particolare riguardo a piano di riduzione della spesa corrente, ad alienazione del patrimonio comunale, al ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, al dissesto finanziario, ovvero alle eccezionali iniezioni di liquidità previste dal d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 125/2015, per il quale occorre comunque reperire in bilancio i necessari spazi per l'assunzione del mutuo;

DATO ATTO che il ricorso ad eventuali procedure di alienazione di beni patrimoniali non si conciliano con l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi essenziali. Appare utile, in proposito, richiamare il passaggio contenuto nella deliberazione n. 59/2010 della Corte dei Conti Puglia, che così recita “... È pur vero che l'art. 193, comma 3, del T.U.E.L., consente in salvaguardia degli equilibri di bilancio l'utilizzo dei proventi dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, ma la liquidazione di tali beni è posta dall'art. 244 in maniera funzionale e concreta al superamento dello stato di insolvenza. Pertanto la previsione di lunghi tempi di riscossione dei proventi derivanti dalla dismissione, pur in presenza di un patrimonio che garantirebbe il soddisfacimento dei terzi creditori, non farebbe venir meno l'insolvenza.” Quindi, la destinazione di ogni entrata a copertura finanziaria delle pretese creditorie andrebbe, in ogni caso, a compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;

DATO ATTO CHE:

- non si è, allo stato, in grado di poter predisporre un piano di progressiva riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria, di per se stessa idonea ad evidenziare una incapacità strutturale dell'Ente a far fronte ai normali pagamenti;
- il progressivo aumento, nel tempo, della massa dei residui passivi, evidenzia una altrettanto progressiva carenza di liquidità, tenuto conto che al termine dell'esercizio 2014 tali residui passivi erano pari ad €. 11.917.788,13 a fronte di €. 422.223,08 mantenuti a fine 2007;

- il progressivo aumento nel tempo della massa dei residui attivi, evidenzia una altrettanto progressiva inadeguatezza nella riscossione dei propri crediti, tenuto conto che al termine dell'esercizio 2014 i residui attivi erano pari ad €. 13.397.568,35 a fronte di €. 239.651,88 mantenuti a fine 2006;
- la scarsa riscossione non è stata compensata dalla previsione di un adeguato fondo svalutazione crediti in grado di comprimere sufficientemente la spesa in sede previsionale, con inevitabile sovradimensionamento della stessa a consuntivo;
- il fenomeno interessa tanto il Titolo I che il Titolo III delle entrate correnti;
- con riguardo agli accertamenti per evasione, i dati forniti dal Comune rivelano l' assenza di qualsivoglia attività di riscossione. L'evidenziato scostamento tra accertamenti e riscossioni è indice di un'effettiva incapacità dell'Ente di recuperare risorse attraverso il contrasto all'evasione tributaria; in definitiva i reiterati accertamenti, così come evidenziato dalla Corte dei Conti nella nota del 22 aprile 2015, hanno avuto l'effetto di conseguire solo nominalmente un equilibrio di parte corrente;
- i crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi, per come certificati nonché rilevati dai dati di bilancio, sono di importo tale da non consentire di poter fare loro validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per l'anno 2013 (legge 24/12/2012 n. 288, comma 444), né con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste;
- non sussistono le condizioni per far fronte alla situazione deficitaria complessiva in quanto, nonostante siano state deliberate per il corrente anno, in aumento, le aliquote delle entrate proprie, raggiungendo quasi la misura massima, non risultano comunque finanziabili i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, né le passività potenziali ed i debiti che l'Ente non riesce a liquidare per carenza di liquidità;

CONSIDERATO CHE:

- la massa debitoria continua a produrre interessi passivi che contribuiscono a far lievitare il debito dell'Ente;
- sussistono innumerevoli contenziosi che costituiscono senz'altro una fonte di ulteriori debiti;
- oltre alla massa debitoria in termini di passività di bilancio, la relazione del Revisore dei conti fa emergere debiti fuori bilancio di rilevante importo;

DATO ATTO che l'Ente versa, nonostante l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, in una costante condizione di mancanza di liquidità, tale da non consentire neanche il pagamento delle spese obbligatorie per legge;

RILEVATO che, come diretta conseguenza della sopra evidenziata situazione, il Comune non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni e l'erogazione dei servizi essenziali e che, pertanto, la dichiarazione di dissesto finanziario si configura come atto dovuto;

ATTESO CHE, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza, "*... Lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria ...*"

ESAMINATI:

- l'art. 243-bis del T.U.E.L. che prevede una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, per i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate;
- l'art. 243-ter del T.U.E.L. nella parte in cui sancisce che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la citata procedura di riequilibrio finanziario, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione da rimborsare in un periodo massimo di 10 anni;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina qui esaminata, introdotta con la Legge 213/2012, è volta ad evitare che gli Enti in situazioni di difficoltà possano, a seguito di squilibri strutturali del bilancio, arrivare alla dichiarazione di dissesto finanziario;

CONSIDERATO CHE la procedura in esame non risulta applicabile al Comune di Cutro, come affermato dall' Organo di Revisione nella sua relazione, in considerazione del fatto che:

- l'Ente presenta gli elementi tipici dello stato di dissesto finanziario previsto agli articoli 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi e per gli effetti degli articoli 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 comporterebbe la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente limitatamente al periodo decorrente dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura fino alla data di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;
- il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale citata non comporta erogazione di contributi a fondo perduto bensì l'erogazione di un'anticipazione da restituire in un periodo massimo di 10 anni a differenza del dissesto che prevede l'istituzione di un fondo finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario (art. 255 TUEL come modificato con legge 88/2005);
- l'Ente, per le motivazioni anzidette, è già in condizioni di dissesto strutturale né il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, consentirebbe di assicurare i servizi pubblici essenziali e la dismissione integrale della massa debitoria;
- la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce quindi una determinazione vincolata ed ineluttabile, essendosi in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge;

RICHIAMATA la circolare n. 21193 del 1993 della D.G. Finanza locale con la quale , in relazione ai presupposti dello stato di dissesto, individua la presenza di uno "*stato di fatto inequivocabile, che non ammette valutazioni discrezionali*", essendo il dissesto finanziario di un Ente un atto "*grave e irrevocabile*" che comporta conseguenze estremamente rilevanti sia sui creditori che su tutta la collettività;

CONSIDERATO che "*l'omissione ovvero la tardiva dichiarazione di uno stato di dissesto ormai da tempo fattualmente concretizzatosi, lungi dal costituire una condotta improntata alla tutela delle condizioni finanziarie dell'ente (r. della collettività amministrata), appare suscettibile di arrecare ulteriore detrimento alla già compromessa situazione dell'ente, sia in ragione degli strutturali rischi di involuzione finanziaria esistenti, sia avuto riguardo alla impossibilità di usufruire degli effetti giuridici agevolativi tipici della disciplina del dissesto finanziario. La deliberazione*

consiliare dichiarativa del dissesto, anziché costituire ex se occasione o concausa di detrimento per l'ente, dischiude infatti, per converso, uno scenario normativo funzionale ad assecondare un itinerario gestionale virtuoso di ripristino degli equilibri di bilancio e di cassa e della piena funzionalità dell'amministrazione.

Ed invero, numerose agevolazioni e strumenti di risanamento la legge assicura all'ente locale nel caso di dichiarato dissesto finanziario tra i quali – ad esempio come v. meglio in prosieguo - il blocco delle procedure esecutive, il carattere non vincolante dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto, la non ammissibilità di sequestri e procedure esecutive nei confronti della massa attiva e la sospensione della decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria su tutti i debiti e sulle anticipazioni di cassa. Infine, la procedura di risanamento ha la durata di cinque anni, periodo durante il quale è assicurato il mantenimento dei contributi erariali (art.265, comma 1,TUEL)" (Corte dei Conti Calabria -Deliberazione n. 4/2014);

EVIDENZIATO CHE:

1. l'art. 244 del T.U.E.L. stabilisce che si ha stato di dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e di servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste"; difatti, è stato tra l'altro precisato che *“a mente dell'articolo 244 del D. Lgs. 267/2000, i vari presupposti colà indicati ed affinché si possa addivenire a siffatta dichiarazione sono autonomi tra loro e, quindi, non vi è bisogno che coesistano necessariamente”* (cfr. TAR Lazio Roma – sezione II 14/10/2010 n° 32.825);
2. qualora venga verificato lo stato di dissesto finanziario si ha l'obbligo della relativa dichiarazione con conseguente attivazione della procedura di risanamento;
3. il Comune di Cutro é attualmente esposto ad azioni esecutive da parte dei creditori, con ulteriore aggravio di oneri per il bilancio comunale;
4. che, con l'attuazione dell'articolo 248 del T.U.E.L., si tutela l'integrità delle risorse correnti in quanto tale norma stabilisce il divieto per i creditori di attivare procedure esecutive;

VALUTATO, pertanto, che:

- le disponibilità finanziarie disponibili risultano assolutamente inadeguate rispetto alle immediate ed indifferibili esigenze di cassa;
- sussistono evidenti difficoltà a far fronte, con regolarità e nei termini di legge, al pagamento dei debiti, accumulando un notevole ritardo che, come certificato dal Responsabile dell' Area finanziaria, risulta pari a 175 giorni rispetto al termine ordinario di giorni trenta previsto dall'art. 4 del D.L.vo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.L.vo 9 novembre 2012 n. 192;
- per la situazione economica e finanziaria sopra descritta l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;

VISTO l'art. 244 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in base agli elementi acquisiti, l'Ente versa nelle condizioni di dissesto previste dall'art. 244 del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267 per la contemporanea presenza dei seguenti indicatori:

1. presenza di debiti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può fare validamente fronte con le procedure ordinarie previste dalla legge;

2. esistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili per mancanza di copertura finanziaria;
3. squilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi;
4. grave difficoltà per assicurare la continuità delle funzioni e dei servizi indispensabili;

RICHIAMATO l'art. 246 del T.U.E.L. che prevede l'obbligo della dichiarazione di dissesto, sussistendone le condizioni;

ACCERTATO che non sussistono i presupposti e le condizioni per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015;

VISTA la relazione dell'organo di revisione redatta ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato 1);

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria prot. n. 11001/2015 (Allegato 2);

VISTA la relazione del Segretario Comunale del 20 agosto 2015 prot. n. 10852 (allegato 4);

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267, il dissesto finanziario del Comune di Cutro;
3. di allegare alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, la relazione dell'Organo di Revisione contabile;
4. di demandare, ai sensi del comma 2 dell'art. 246 del D.lgs 267/2000, al responsabile dell'Area Segreteria il compito di comunicare la presente delibera entro e non oltre 5 giorni dalla data di esecutività al Ministero dell'Interno e alla Procura Regionale per la Calabria della Corte dei Conti, allegando copia delle relazioni dell'Organo di revisione finanziaria, del Responsabile dell'Area Finanziaria, del Segretario Comunale e la nota della Corte dei Conti;
 - al Tesoriere del Comune di Cutro, per il rispetto delle disposizioni normative in materia di dissesto finanziario previste dagli articoli 244 e seguenti del D.lgs. 267/2000 e, in particolare, di quelle concernenti le disposizioni di cui agli articoli 195 e 222 del medesimo Testo Unico;
 - alla Banca d'Italia di Catanzaro – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del consiglio Comunale

Parere tecnico

COPIA

Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE AI SENSI
DELL'ART. 244 DEL D.LGS. 267/2000.

Deliberazione del Commissario Straordinario Nr. 23 del 15/09/2015

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
favorevole

Cutro lì, 15-09-2015

Il responsabile del settore interessato
F.TO - RENATO DOMENICO -



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del consiglio Comunale

Parere contabile

COPIA

Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE AI SENSI
DELL'ART. 244 DEL D.LGS. 267/2000.

Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale Nr. 23
del 15/09/2015.

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le
previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Cutro lì, 15-09-2015

Il responsabile del settore finanziario
F.TO - RENATO DOMENICO -

Il Commissario Straordinario	F.TO Dr.ssa Maria Carolina Ippolito
------------------------------	-------------------------------------

Il Segretario Generale	F.TO Dr.ssa. Stefania Tutino
------------------------	------------------------------

Relata di pubblicazione (Art. 124-comma1 TUEL 267/2000)

Si attesta che copia del presente atto è pubblicato, mediate affissione all'albo pretorio On Line di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal **17-09-2015** .

Il Dipendente Incaricato
F.TO dr.ssa De Vita Pompea M.T.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cutro, lì 17/09/2015

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dr.ssa De Vita Pompea M.T.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
- La presente deliberazione è diventata esecutiva il perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Cutro, lì

Il Segretario Generale
F.TO Dr.ssa. Stefania Tutino
